



**COMUNE DI BRUGNERA**

PROVINCIA DI PORDENONE

**REGOLAMENTO  
DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO  
PUBBLICO E PER L'APPLICAZIONE DEL  
RELATIVO CANONE  
(C.O.S.A.P.)**

## TITOLO I PRINCIPI GENERALI

### **Art. 1 – Oggetto del Regolamento**

1. Il Regolamento disciplina le occupazioni di suolo pubblico nel territorio del Comune, al fine di assicurare lo svolgimento ordinato, nel rispetto dell'interesse pubblico.
2. Il Regolamento istituisce e disciplina altresì il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

### **Art. 2 – Ambito di applicazione**

1. Per "suolo pubblico" si intendono le aree ed i relativi spazi sovrastanti e sottostanti, appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché le aree di proprietà privata su cui risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
2. Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune **non** sono soggette all'imposizione del canone da parte del Comune.
3. Per "occupazione" si intende la disponibilità, anche di fatto e senza titolo, del suolo pubblico con conseguente sottrazione all'uso pubblico indiscriminato.
4. Per "occupazione permanente" si intende l'occupazione avente durata non inferiore all'anno, comportante o meno l'esistenza di manufatti od impianti.
5. Per "occupazione temporanea" si intende l'occupazione di durata inferiore all'anno, anche se ricorrente.

### **Art. 3 – Concessioni e autorizzazioni**

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono soggette a concessione od autorizzazione rilasciata, su richiesta dell'interessato, dal Responsabile dell'Area competente.
2. Le occupazioni realizzate senza concessione o autorizzazione sono considerate abusive e gli autori della violazione sono soggetti anche alle sanzioni di cui al Titolo VI.

## TITOLO II IL PROCEDIMENTO

### **Art. 4 – La domanda di occupazione di suolo pubblico.**

1. Chiunque intende occupare il suolo pubblico deve presentare apposita domanda in carta legale al Responsabile d'Area competente, da consegnarsi all'Ufficio protocollo del Comune.
2. La domanda deve contenere:
  - a) L'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale del richiedente;
  - b) l'indicazione del codice fiscale;
  - c) la esatta ubicazione del suolo che si chiede di occupare e la sua superficie e misura;
  - d) l'oggetto della occupazione, la durata della stessa nonché, se del caso, la descrizione delle opere che si intendono eseguire o dei beni mobili che si intendono collocare;
  - e) l'impegno ad osservare tutte le norme previste dal regolamento;
  - f) l'impegno ad effettuare il deposito cauzionale, se richiesto;
  - g) la documentazione tecnica necessaria ad individuare tutti gli elementi essenziali dell'occupazione.

### **Art. 5 – L’istruttoria**

1. La domanda di occupazione viene assegnata al Responsabile del relativo procedimento (All. sub A).
2. Il Responsabile del procedimento provvede all’istruttoria nel rispetto dei termini stabiliti per ciascun procedimento.
3. In caso di trasmissione della domanda tramite servizio postale, il termine decorre dalla data in cui la stessa perviene al Comune.
4. Il Responsabile del procedimento può richiedere la trasmissione di atti, documenti, dati e notizie necessari ed indispensabili ai fini dell’istruttoria. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è interrotto e decorre nuovamente dalla data di ricevimento di quanto richiesto.
5. Per acquisire i pareri obbligatori o facoltativi di altri uffici e servizi, il Responsabile del procedimento sottopone la domanda e gli eventuali atti istruttori compiuti ai relativi Responsabili i quali sono tenuti a rilasciare i pareri di competenza entro i successivi sette giorni.
6. Il Responsabile del procedimento può, motivatamente, richiedere altri pareri, con le modalità di cui al comma precedente.
7. Conclusa l’istruttoria, il Responsabile del procedimento, dopo aver effettuato il calcolo del canone e della cauzione, se dovuti, trasmette la documentazione al Responsabile d’Area competente.

### **Art. 6 – Il rilascio**

1. Il Responsabile d’Area, a conclusione del procedimento, accertata la completezza e la correttezza della documentazione trasmessa dal Responsabile del procedimento, rilascia le autorizzazioni e le concessioni di competenza.
2. Le autorizzazioni e le concessioni devono contenere: la durata dell’occupazione, con l’indicazione del termine iniziale e finale, la durata di validità dell’atto, la superficie e la misura dello spazio da occupare, le prescrizioni cui l’atto è soggetto, nonché l’ammontare del canone e della cauzione, se dovuti.
3. Nel caso di carenza istruttoria, tale da impedire la conclusione del procedimento, il Responsabile d’Area trasmette la documentazione al Responsabile del procedimento per le integrazioni necessarie, dandone comunicazione al richiedente.
4. Il Responsabile d’Area effettua le valutazioni necessarie per il rilascio degli atti di cui si tratta, secondo criteri di imparzialità, nonché sulla base dei pareri espressi dagli uffici e servizi tenuti ad esprimerli e degli indirizzi impartiti in materia dalla Giunta Comunale.

### **Art. 7 – La cauzione**

1. Le occupazioni temporanee comportanti manomissione del suolo od oneri a carico del Comune, sono subordinate al versamento di cauzione a garanzia del rispetto degli obblighi e delle prescrizioni.
2. L’ammontare della cauzione è stabilito dal Responsabile d’Area, su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all’entità dei lavori e delle opere da realizzare o dei possibili oneri a carico del Comune ed in relazione all’eventuale non corretto utilizzo dell’area pubblica occupata.
3. Al termine della occupazione viene redatto a cura del Responsabile del procedimento, in contraddittorio con il titolare della concessione, apposito verbale di consegna dell’area, dando atto dello stato della medesima.
4. La cauzione resta vincolata a favore del Comune fino alla stesura del verbale di consegna, a garanzia di eventuali spese di ripristino.

5. **Non soggiacciono al versamento della cauzione i soggetti erogatori di pubblici servizi - compresi i consorzi di cui fa parte il Comune - i loro subappaltatori e le aziende esercenti attività strumentali ai servizi medesimi.**
6. **In tali casi non è necessario redigere il verbale di consegna dell'area, normalmente finalizzato allo svincolo della cauzione.**

#### **Art. 8 – Il diniego**

1. Il rilascio di concessioni e autorizzazioni è negato con apposito provvedimento, adeguatamente motivato, del Responsabile d'Area competente e con la procedura di cui all'articolo 5 del Regolamento.

#### **Art. 9 – La decadenza**

1. Sono cause di decadenza delle autorizzazioni e delle concessioni:
  - a) le reiterate violazioni da parte del titolare, dei collaboratori o suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
  - b) la violazione delle norme di legge o di regolamento in materia;
  - c) l'uso improprio del diritto di occupazione od il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
  - d) la mancata occupazione del suolo senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi al termine iniziale dell'occupazione, nel caso di occupazione permanente;
  - e) la mancata occupazione del suolo senza giustificato motivo, nei cinque giorni successivi al termine iniziale dell'occupazione, nel caso di occupazione temporanea;
  - f) il mancato pagamento del canone di occupazione, se dovuto.
2. La decadenza è dichiarata dal Responsabile d'Area competente con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.
3. La mancata occupazione senza giustificato motivo è soggetta alla sanzione di cui all'art. 28, secondo comma.

#### **Art. 10 – La revoca, la modifica e la sospensione.**

1. Le concessioni e le autorizzazioni di suolo pubblico possono essere revocate, modificate e sospese in qualsiasi momento per comprovati motivi di pubblico interesse,
2. La revoca, la modifica e la sospensione sono disposte dal Responsabile d'Area competente con provvedimento motivato, notificato agli interessati.
3. La revoca, la modifica e la sospensione danno diritto al rimborso del canone eventualmente versato, a decorrere dalla cessazione di fatto della occupazione ed in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione.

#### **Art. 11 – Il rinnovo e la proroga.**

1. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno trenta giorni prima della scadenza, indicando la durata richiesta. Tale domanda non dovrà obbligatoriamente contenere tutti gli elementi di cui all'art. 4.
2. Per le occupazioni temporanee, il titolare deve inoltrare domanda di proroga, prima della scadenza, indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga ed i motivi della richiesta. La presentazione della domanda di proroga non costituisce titolo al proseguimento dell'occupazione oltre i termini autorizzati.
3. Il Responsabile d'Area competente decide in merito alle richieste di proroga e rinnovo, operando tutte le necessarie valutazioni di ordine tecnico ed amministrativo.

4. In caso di cessione di azienda, il subentrante invia richiesta di rinnovo al Responsabile d'Area competente, il quale rilascia la concessione o l'autorizzazione secondo le modalità ed i termini previsti dal regolamento.

#### **Art. 11 bis – Registro concessioni ed autorizzazioni**

1. Ciascun Responsabile d'Area competente dovrà tenere un registro nel quale riportare, in sezioni distinte e in ordine cronologico, i provvedimenti di autorizzazione e concessione riguardanti le occupazioni permanenti e temporanee rilasciate nel corso dell'anno.
2. **Tale registro può essere identificato con i provvedimenti di concessione e di autorizzazione adottati, raccolti in distinti cartolari secondo il tipo di occupazione – permanente o temporanea – realizzata.**
3. Il registro, unitamente ai provvedimenti di concessione ed autorizzazione, permetterà, in sede di elaborazione di bilancio, di prevedere e, in sede di elaborazione del conto consuntivo, di accertare le entrate dovute per il relativo canone.

### **TITOLO III OBBLIGHI E PRESCRIZIONI**

#### **Art. 12 – Durata**

1. Le concessioni sono rilasciate per la durata massima di anni 29, senza pregiudizio di terzi e con facoltà da parte del Comune di imporre nuove condizioni.
2. La durata delle concessioni e delle autorizzazioni è stabilita dal Responsabile d'Area competente, sulla base della domanda presentata ed in ragione delle necessità di carattere generale ed organizzativo.

#### **Art. 13 – Responsabilità per danni.**

1. I danni eventualmente causati da opere o manomissioni realizzate a qualunque titolo, nonché ogni responsabilità per danni a terzi sono ad esclusivo carico del titolare dell'atto di autorizzazione o concessione.
2. Al termine della occupazione, qualora non vi sia rinnovo, il cessante ha l'obbligo di eseguire, a propria cura e spese, quanto necessario per la rimozione delle opere installate, ripristinando il suolo pubblico, sulla base dei termini e delle prescrizioni fissati dal Comune.
3. In caso di inadempienza, il Comune procede d'ufficio all'esecuzione di quanto necessario per il ripristino, con spese a carico del titolare dell'atto scaduto.

#### **Art. 14 Obblighi generali.**

1. Le concessioni e le autorizzazioni sono rilasciate e titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il titolare ha l'obbligo di esibire, a richiesta del personale addetto alla vigilanza, l'atto di concessione o di autorizzazione.
3. Il titolare ha, inoltre, i seguenti obblighi:
  - a) limitare l'occupazione nei termini e negli spazi indicati nell'atto relativo;
  - b) non effettuare manomissioni se non espressamente previste nell'atto relativo;
  - c) riconsegnare l'area alla scadenza dell'occupazione nello stato e condizioni originari.

### **Art. 15 – Prescrizioni specifiche**

1. Su proposta dei Responsabili di procedimento competenti, possono essere impartite particolari prescrizioni di carattere specifico adeguate al tipo e natura di occupazione richiesta.
2. Tali prescrizioni sono poste a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, dell'ordinato succedersi delle occupazioni, del rispetto del bene pubblico e dell'ambiente, nonché del decoro dei luoghi.
3. Le autorizzazioni e le concessioni relative alle tende solari sono rilasciate in conformità alle disposizioni del Regolamento Edilizio.
4. Per ragioni di decoro dei luoghi, il Responsabile d'Area competente può disporre, mediante apposita ordinanza, la rimozione delle tende solari che non siano mantenute in buono stato.

## TITOLO IV OCCUPAZIONI OCCASIONALI E D'URGENZA

### **Art. 15 bis – Occupazione di urgenza.**

1. In casi di emergenza o quando si debba provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata senza autorizzazione, dandone immediata comunicazione alla Polizia Municipale mediante telegramma, via fax **o altro mezzo**, al fine della verifica del rispetto del Codice della Strada.
2. La Polizia Municipale provvede ad accertare, con l'ausilio del Responsabile del procedimento competente, l'esistenza delle condizioni per l'urgenza, applicando in caso negativo le sanzioni previste per l'occupazione abusiva.
3. L'interessato deve comunque presentare domanda di occupazione entro il giorno successivo al verificarsi dell'occupazione medesima e la relativa autorizzazione è rilasciata in sanatoria.

### **Art. 16 - Occupazioni occasionali di breve durata.**

1. Non sono soggette ad autorizzazione le occupazioni di aree pubbliche o, trattandosi di strade, le occupazioni che non comportino utilizzo anche indiretto della carreggiata, di durata non superiore ad ore 4, riguardanti attività di pulizia o piccoli lavori di manutenzione edile o del verde e operazioni di trasloco.
2. Le occupazioni di cui al comma 1 di durata superiore a 4 ore sono soggette ad autorizzazione.

## TITOLO V CANONE DI OCCUPAZIONE

### **Art. 17– Oggetto del canone.**

1. Le occupazioni di qualsiasi natura permanenti e temporanee sono soggette a canone secondo le modalità e le misure di tariffa previste nel presente Regolamento. La tariffa può essere modificata con deliberazione contestuale all'approvazione del bilancio di previsione.
2. Ai fini dell'applicazione del presente canone si considerano:
  - occupazioni permanenti quelle di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno;
  - occupazioni temporanee quelle di durata inferiore all'anno.

3. Le occupazioni permanenti sono soggette a canone annuo, per ciascun anno solare, non frazionabile.
4. Le occupazioni temporanee sono soggette a canone commisurato alla durata dell'occupazione, misurata in fasce orarie a seconda del tipo di occupazione.
5. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione o dall'occupante di fatto anche abusivo.
6. Per il calcolo della superficie occupata – espressa in metro quadrato o metro lineare – i calcoli avvengono con arrotondamento all'unità superiore. Le occupazioni inferiori al mezzo metro quadrato non sono soggette a canone.
7. Per le occupazioni superiori a 1000 (mille) metri quadrati, le superfici eccedenti tale limite sono calcolate, al fine della determinazione del canone, in ragione del 10%. Per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.
8. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, si applica il coefficiente corrispondente alla superficie prevalente.
9. Per le occupazioni sottostanti e sovrastanti il suolo, la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che la contiene.

**Art. 18 - Classificazione delle strade, delle piazze e delle aree.**

1. Le strade, le piazze e le aree del Comune sono classificate in due categorie, in base all'allegato elenco, determinate a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, ricavata dalla valutazione di elementi caratterizzanti la zona, quali la centralità, l'intensità abitativa, la presenza di attività commerciali e di servizio, la densità di traffico. Alla prima categoria è attribuito coefficiente 1; alla seconda categoria è attribuito coefficiente 0,8.
2. La categoria di ciascuna occupazione viene determinata in base alla ubicazione della stessa, come indicato nell'allegato elenco.

**Art. 19 - Determinazione della tariffa del canone annuo.**

1. La tariffa del canone annuo per ciascuna fattispecie di occupazione è determinata moltiplicando la tariffa base di lire 40.000 al metro quadrato o al metro lineare per il coefficiente moltiplicatore stabilito per ciascuna fattispecie.
2. I coefficienti moltiplicatori della tariffa base, in relazione al beneficio economico ritraibile dall'occupazione, nonché al sacrificio imposto alla collettività, sono stabiliti come segue:

<i>Tipo occupazione</i>	<i>Coefficiente</i>
Occupazione con chioschi e edicole	4
Occupazioni con ponteggi e cantieri	2
Occupazioni antistanti esercizi commerciali (tavoli, sedie, ecc.)	2
Occupazioni con parcheggi	2
Occupazioni spazi sovrastanti e sottostanti	0,6
Altre occupazioni	1

**Art. 20 – Applicazione del canone annuo.**

1. Il canone annuo da applicarsi a ciascuna occupazione permanente è determinato dal prodotto della tariffa di ciascuna fattispecie per l'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati e metri lineari con arrotondamento all'unità superiore, moltiplicato a sua volta per il coefficiente della categoria di ubicazione, di cui all'art. 18.
2. Nei casi di subentro il canone è corrisposto dal subentrante a partire dall'anno successivo alla cessione.
3. La misura complessiva del canone comprende e sostituisce l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
4. Il canone risultante da gare pubbliche, con offerte sul canone a base di gara, sostituisce quello previsto dal presente Regolamento.

**Art. 21 - Tariffa per le occupazioni temporanee.**

1. La tariffa viene determinata moltiplicando la tariffa base giornaliera di lire 1.200 per i coefficienti di durata delle occupazioni.
2. I coefficienti di durata delle occupazioni per le diverse fattispecie sono stabiliti come segue:

<i>Occupazioni varie</i>	<i>Coefficiente</i>
Fascia oraria 8.00-14.00	0,5
Fascia oraria 14.00 in poi	0,5

<i>Occupazione mercati</i>	<i>Coefficiente</i>
Fascia oraria 6.00-14.30	0,6
Fascia oraria 14.30 in poi	0,4

3. Si applicano i coefficienti sopra determinati qualunque sia la durata effettiva dell'occupazione all'interno della fascia oraria riportata. Alle occupazioni che eccedono la fascia oraria indicata si applica coefficiente 1.

**Art. 22 – Coefficienti moltiplicatori per particolari fattispecie di occupazioni temporanee.**

1. Sono stabiliti i seguenti coefficienti moltiplicatori per ciascuna fattispecie elencata:
  - a) occupazioni per l'esercizio dell'attività edilizia (\*): coefficiente 0,5;
  - b) occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto: coefficiente 0,5;
  - c) occupazioni poste in essere per l'installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante: coefficiente 0,2;
  - d) occupazioni di durata non inferiore a giorni quindici: coefficiente 0,7;
  - e) occupazioni temporanee realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto: coefficiente 0,5;
  - f) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive, di beneficenza o di assistenza: coefficiente 0,2;
  - g) occupazioni di durata non inferiore al mese o che si verificano con carattere ricorrente (occupazioni realizzate dal medesimo soggetto e che si ripetono almeno una volta l'anno o che sono programmate secondo uno specifico calendario): coefficiente 0,5.

**(\*) Emendamento suppressivo approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 15.01.2002**

### **Art. 23 – Determinazione del canone per le occupazioni temporanee.**

1. Il canone da applicarsi a ciascuna occupazione temporanea è determinato dal prodotto della tariffa di ciascuna fattispecie di durata di cui all'art. 21, per l'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o metri lineari con arrotondamento all'unità superiore, moltiplicato a sua volta per il coefficiente di categoria di ubicazione di cui all'art. 18; tale prodotto va ulteriormente moltiplicato per i coefficienti per particolari fattispecie di cui all'art. 22.
2. La misura di tariffa determinata ai sensi del precedente comma, non può comunque essere inferiore, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a lire **150 (centocinquanta)** al metro quadrato o lineare.

### **Art. 24– Canone per le occupazioni per reti di erogazione di pubblici servizi.**

1. Il canone per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da azienda di erogazione dei pubblici servizi **e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi**, è determinato in via forfettaria in lire 1.500 per utenza ai sensi del comma 2 lett, f) dell'Art. 63 D.Lgs 446/97, così come modificato dall'Art. 18 della Legge 23 dicembre 1999, n. 448.
2. **Tale importo è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.**
3. In ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti al Comune ai sensi del 1° comma, non può essere inferiore a lire 1.000.000 (unmilione), così come previsto dall'art. 18, primo comma, punto 3) della Legge 23 dicembre 1999 n. 488.

### **Art. 25– Non applicazione del canone.**

1. Il canone non si applica per:
  - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, dagli Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del Testo Unico Imposte sui Redditi (T.U.I.R.) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, le occupazioni effettuate da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato;
  - b) le occupazioni effettuate dalle O.N.L.U.S. (Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale) per lo svolgimento delle attività istituzionali;
  - c) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto e relative pensiline, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
  - d) le occupazioni delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad essi assegnate;
  - e) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico di merci;
  - f) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
  - g) le occupazioni di aree cimiteriali;
  - h) gli spazi adibiti alla sosta di vetture per il servizio pubblico (taxi);
  - i) le occupazioni effettuate per il servizio pubblico di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani;

- j) le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- k) **Le occupazioni temporanee realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi, da aziende esercenti attività ad esse strumentali e da loro appaltatori o subappaltatori, per le attività funzionali all'erogazione dei servizi medesimi, comprese le attività di cantiere necessarie alla posa dei relativi cavi, condutture ed impianti;**
- l) **Le occupazioni permanenti realizzate da Enti esponenziali del Comune per l'erogazione di pubblici servizi (es. Consorzio Acquedotto);**
- m) le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiore a mezzo metro quadrato o lineare;
- n) **Le occupazioni temporanee e/o permanenti di strutture destinate alla pubblicità o alla informazione la cui unità impositiva sia espressa in metri lineari;**
- o) **Le occupazioni richieste da Enti e/o associazioni non aventi carattere imprenditoriale, per manifestazioni culturali, sportive, sociali, ricreative, rivolte all'intera comunità e che siano organizzate, patrocinate e/o autorizzate dal Comune di Brugnera, anche qualora nelle medesime venga effettuata somministrazione di cibi e bevande;**
- p) le occupazioni per manifestazioni o iniziative di carattere politico purché l'area occupata non ecceda i 25 mq.
- q) i passi carrabili;
- r) le occupazioni con tende fisse o retrattili, limitatamente alle occupazioni temporanee;
- s) le occupazioni effettuate con balconi, verande, box-windows e simili infissi di carattere stabile;
- t) le seguenti occupazioni occasionali:
  - commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti
  - occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose, nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana
  - occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a un'ora
  - occupazioni temporanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
  - occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore.

#### **Art. 26 – Versamento del canone.**

1. Il versamento del canone annuo per le **occupazioni permanenti** va eseguito in un'unica soluzione per l'intero anno solare preventivamente al rilascio della concessione mediante apposito bollettino di conto corrente postale o bancario intestato al Tesoriere, ovvero, in caso di affidamento del servizio in concessione, al Concessionario medesimo.
2. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione ed in mancanza di variazioni nell'occupazione, il versamento deve essere effettuato **entro il 30 aprile** di ogni anno.
3. Se l'ammontare del canone è superiore a lire 500.000 (cinquecentomila), è ammesso il versamento in quattro rate trimestrali anticipate con scadenza il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre.

4. Il versamento del canone per le **occupazioni temporanee** va eseguito, preventivamente al rilascio della autorizzazione, in un'unica soluzione anticipata, per l'intero periodo dell'occupazione, mediante apposito bollettino di conto corrente postale o bancario intestato al Tesoriere, ovvero, in caso di affidamento del servizio in concessione, al Concessionario medesimo.
5. **Il versamento del canone relativo all'occupazione delle aree adibite a mercato va eseguito:**
  - **entro il 31 gennaio dell'anno soggetto a tributo un anticipo pari a 20 presenze;**
  - **entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello a tributo il saldo calcolato sulle presenze effettive;**
6. Se l'importo del canone di occupazione permanente o temporanea di spazi ed aree pubbliche, arrotondato alle mille lire per eccesso o per difetto a seconda che la frazione sia superiore o meno a lire cinquecento, è inferiore a lire 10.000 (diecimila), il canone non è dovuto.
7. In caso di versamento in euro, l'arrotondamento è effettuato al centesimo inferiore se il terzo decimale dopo la virgola non è superiore a 4, al centesimo superiore in caso contrario. La conversione lira/euro deve essere effettuata a monte sulla tariffa unitaria applicata.

**Art. 27 – Affidamento in concessione del servizio di riscossione del canone di occupazione temporanea e permanente.**

1. Il Consiglio comunale può deliberare di affidare a terzi la riscossione del canone di occupazione permanente e temporanea, con le modalità e le procedure previste dalla legge e dal Regolamento per la Disciplina delle Entrate.

**TITOLO VI  
SANZIONI**

**Art. 28 – Occupazioni abusive ed altre violazioni.**

1. Le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile si considerano permanenti, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da pubblico ufficiale.
2. Alle occupazioni di fatto, abusive in quanto effettuate senza titolo, risultanti da verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, si applicano le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. E' comunque dovuto il versamento del canone.
3. **La rilevazione di inconvenienti conseguenti alla non corretta esecuzione dei lavori e dei relativi ripristini oggetto di provvedimento autorizzatorio o concessorio di occupazione di sedi stradali, per quanto riguarda la sicurezza, è demandata al Servizio di Polizia Comunale. La violazione delle norme del Codice della Strada comporta l'applicazione delle sanzioni dalle medesime previste.**

**TITOLO VII  
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

**Art. 29 – Entrata in vigore.**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000.

**Art. 30 – Norme finali.**

1. Le norme regolamentari e le disposizioni inerenti la Tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche restano in vigore relativamente all'applicazione della tassa per le annualità fino al 1999, compreso.
2. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate anteriormente alla data dalla quale ha effetto il presente Regolamento, sono rinnovate con il pagamento del nuovo canone, salvo la loro revoca per contrasto con le norme regolamentari. Il mancato pagamento del canone alla scadenza prevista costituisce rinuncia alla concessione.
3. Coloro che per l'anno 2000 avessero già versato l'importo relativo alla Tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, sono tenuti a versare l'eventuale conguaglio per assolvere l'importo del canone, entro il 30 aprile 2000 con le modalità di cui all'art. 26.